



Sentenza n. 10489/2019 pubbl. il 22/11/2019

RG n. 8736/2018

Repert. n. 15632/2019 del 22/11/2019

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante,

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8736/2018 RGAC e vertente

TRA

[REDACTED] in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata
in [REDACTED] presso gli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED], dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata
telematicamente all'atto di riassunzione in appello

APPELLANTE

E

[REDACTED]

APPELLATA

Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di rimborso di spese a seguito
di estinzione anticipata di finanziamento





Sentenza n. 10489/2019 pubbl. il 22/11/2019
RG n. 8736/2018
Repert. n. 15632/2019 del 22/11/2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione.

Con sentenza 27693/2016 il GdP di Napoli ha condannato spa [redacted] del Lavoro a pagare a [redacted] la somma di € 2652,52, oltre interessi legali dalla data di estinzione del contratto al soddisfo ed oltre alle spese di lite, a titolo di rimborso di somme che il [redacted] aveva pagato a [redacted] quando aveva contratto con quest'ultima in data 17/6/2010 mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio del valore lordo di € 34920 da rimborsare con gli interessi in 120 rate mensili da € 291 ciascuna, ed il cui pagamento non era più giustificato essendo stato il mutuo anticipatamente estinto dal mutuatario nel febbraio 2015 in corrispondenza della 53° rata; precisamente, gli oneri recurring da rimborsare dalla mutuante erano residui di commissioni bancarie per € 2097,45, e ratei di premio assicurativo non maturati per € 487,42. Ha proposto appello davanti al Tribunale di Roma spa [redacted] chiedendo di rigettare la domanda proposta dal Ferola in primo grado, condannandolo a restituire quanto incassato in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite; con ordinanza del 27/3/2018 il Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente, essendo invece competente il Tribunale di Napoli; spa [redacted] ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale; si è costituito anche dopo la riassunzione [redacted] chiedendo di rigettare l'appello perché infondato, con vittoria delle spese del secondo grado con distrazione; ora la causa va decisa.

Col primo motivo d'impugnazione, si deduce che il GdP abbia erroneamente applicato al presente caso l'art. 126 sexies Tub (in base al cui primo comma: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."): spa [redacted] rileva giustamente che il contratto per cui è causa è stato stipulato, il 17/6/2010, prima che il D.L.vo 141/2010 introducesse appunto l'art. 126 sexies nel Tub. Il GdP, però, non ha applicato la norma predetta, bensì l'art. 3 D.Min. Tesoro 8/7/1992 art. 3.1 "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.", e l'art. 125.2 Tub nel testo vigente prima del D.L.vo 141/2010: "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR."; quest'ultima norma è effettivamente applicabile al presente caso, anche se il Cicr non ne ha mai specificato





Sentenza n. 10489/2019 pubbl. il 22/11/2019

RG n. 8736/2018

Repert. n. 15632/2019 del 22/11/2019

le modalità applicative, perché stabilisce un diritto, che come tale deve poter essere esercitato pure qualora l'organo delegato non abbia adempiuto all'obbligo di integrare il contenuto del riconoscimento del diritto stesso. Spetta al giudice applicare dunque l'art. 125.2 Tub nel testo previgente, e ciò non può che essere fatto alla luce dell'art. 126 sexies Tub entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto per cui è causa: una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di "equa riduzione del costo complessivo del credito". Non può essere applicato l'art. 2 del contratto del 17/6/2010, nella parte in cui predetermina gli oneri rimborsabili al mutuatario in quelli indicati nelle lettere C ed E (commissioni di gestione, oneri amministrativi) "per la sola quota non maturata", e stabilisce che gli oneri assicurativi di cui alla lettera G dovranno essere rimborsati direttamente dalla compagnia assicurativa con la quale sono stati coperti il rischio vita e il rischio impiego – nella misura in cui riduca il diritto del mutuatario all'equa riduzione del costo complessivo del credito; infatti, l'art. 125 Tub rientra nel titolo VI del Testo Unico Bancario, le cui norme, ai sensi dell'art. 127 Tub, possono essere derogate solo in senso più favorevole al cliente.

Col secondo motivo d'impugnazione, la società appellante deduce che il GdP abbia errato nell'includere le "commissioni" tra le somme ripetibili pro quota a seguito dell'anticipata estinzione, poiché tali oneri corrisposti dal [REDACTED] avrebbero compensato "le attività prodromiche unicamente ad avviare l'operazione", come si ricava dalla descrizione della tipologia di oneri indicati nella lett. B del prospetto economico del contratto: non vi sarebbe dunque una quota di tali oneri, incamerata da [REDACTED] ma da questa non spesa per essersi anticipatamente estinto il contratto. Le "commissioni" incluse tra gli oneri corrisposti dal mutuatario/cedente di quota della retribuzione (e che il GdP ha condannato [REDACTED] a rimborsare pro quota), sono quelle che nel prospetto economico del contratto sono indicate alle lettere B (commissioni di attivazione per € 671,90), C (commissioni di gestione pratica per € 1241,91, detratti € 25 di spese documentali) e D (costi di intermediazione del prestito per € 2793,60). Sugli oneri indicati alla lettera C, nulla quaestio: lo stesso art. 2 del contratto li indica come rimborsabili, e del resto sono descritti come costi di gestione del rapporto. Le commissioni di attivazione di cui alla lett. B sono nel prospetto descritte come "dovute e convenute per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre Amministrazioni ai sensi dell'articolo 7 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di ritardo dell'Amministrazione medesima ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato all'articolo 4 delle condizioni generali di contratto."; l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevede appunto il caso di cambiamento di Amministrazione di dipendenza, nonché quello di richiamo alle armi, e concerne quindi un evento che può verificarsi in corso di rapporto; ciò significa che questo tipo di onere concerne sia attività prodromica alla stipula del contratto, sia attività che potrebbe essere svolta nel corso del rapporto, ma senza che sia possibile distinguere tra remunerazione dell'uno

Sentenza n. 10489/2019 pubbl. il 22/11/2019

RG n. 8736/2018

Repert. n. 15632/2019 del 22/11/2019

e dell'altro tipo di attività; avendo la mutuante/cessionaria predisposto il contratto senza consentire di enucleare tra i costi denominati "di attivazione" quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, e dovendo comunque tutelarsi il diritto del mutuatario/cedente di vedersi "equamente ridotto" il costo di tali commissioni in ragione della estinzione anticipata, l'intera voce di costo andrà necessariamente ridotta pro quota.

Con un terzo motivo d'impugnazione, l'appellante deduce che gli oneri, o commissioni, d'intermediazione previsti in contratto, fossero tutti relativi ad attività preliminari, sicuramente non legate alla durata del rapporto, e dunque da non rimborsare. Gli oneri di cui alla lettera D sono "... relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito"; da tale definizione risultano essere non solo spese di istruttoria, senza dubbio preliminari allo svolgimento del rapporto, ma anche di gestione, legate dunque alla durata del rapporto; ma allegato al contratto di mutuo vi è il conferimento di incarico di mediazione creditizia da ██████ a spa ██████, avente ad oggetto l'attività necessaria a stipulare il contratto di finanziamento, con durata di 120 giorni dalla data di sottoscrizione, rinnovabile solo per iscritto (ma non risulta rinnovato): pertanto, si tratta certamente di attività già svolta interamente prima che il rapporto venisse anticipatamente estinto, ed il relativo costo non va rimborsato nemmeno pro quota. Questo motivo d'appello va dunque accolto, e la somma dovuta al ██████ dalla società appellante va proporzionalmente ridotta.

Con un quarto motivo d'impugnazione, si deduce che il GdP abbia errato nel ritenere che ██████ dovesse rimborsare al mutuatario gli oneri assicurativi (indicati nella lettera G del prospetto economico del contratto di mutuo), e ciò perché il ██████ avrebbe versato solo il premio relativo alla polizza rischio vita pari ad € 503, e perché l'art. 49 del Regolamento Isvap 35/2010 pone l'obbligo di rimborso della quota del premio assicurativo sull'impresa assicurativa – e del resto la mutuante aveva ricevuto il premio dal mutuatario, per poi girarlo immediatamente alla compagnia assicurativa. Effettivamente, risulta dal contratto che il cliente sostenne il costo della sola polizza sulla vita per € 503, mentre il premio per la polizza rischio impiego venne pagato dall'intermediario. Al contratto per cui è causa l'art. 49 Reg. Isvap 35/2010 non si applica, perché è stato stipulato prima che detto Regolamento entrasse in vigore, e l'art. 49 non rientra tra le norme dello stesso Regolamento applicabili ai contratti già stipulati quando entrò in vigore, ai sensi dell'art. 56. E' tuttavia applicabile l'art.

22.15 quater DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, per il quale "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonche' del capitale assicurato residuo.", norma che ai sensi del comma 15 septies





Sentenza n. 10489/2019 pubbl. il 22/11/2019

RG n. 8736/2018

Repert. n. 15632/2019 del 22/11/2019

dello stesso art. 22 si applica anche ai contratti commercializzati precedentemente all'entrata in vigore del DL 179/2012 – purché detti contratti fossero stati adeguati al contenuto del comma 15 quater. Vero è pure che l'art. 2.1 delle condizioni generali del contratto prevedeva già che gli oneri assicurativi (previsti al punto G del prospetto economico), in caso di estinzione anticipata, dovessero essere rimborsati “da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza”; ma è pur vero che la polizza assicurativa non è in atti, e non è provato dunque che le condizioni generali della polizza stessa attribuissero al mutuatario un'azione diretta nei confronti della compagnia – cosicché tale clausola non poteva legittimamente escludere la legittimazione passiva della mutante, alla quale la mutataria aveva pagato la somma per la stipula della polizza; si noti che dal contratto non risulta nemmeno quale fosse la compagnia assicurativa che, secondo la mutante, in base all'art. 2.1 avrebbe dovuto rimborsare la quota parte di spese assicurative; si ripete che, in mancanza di prova certa di una effettiva legittimazione passiva di altro soggetto, le spese legate alla durata del rapporto vanno rimborsate da chi le ha incassate, ossia, anche per quanto concerne gli oneri assicurativi, la mutante. Si noti che il contratto per cui è causa non risulta essere stato aggiornato al contenuto dell'art. 22.15 quater DL 179/2012, nel senso di stabilire una legittimazione passiva della compagnia assicurativa alla restituzione del premio indipendentemente da quanto previsto dalle condizioni di polizza. Inoltre, stabilire la legittimazione passiva di soggetto, non implica necessariamente escludere quella di un altro.

Con un quinto motivo d'impugnazione, si deduce che il GdP non abbia considerato che in sede di estinzione anticipata erano stati restituiti al [REDACTED] € 516,89 a titolo di commissioni di gestione non maturate a causa appunto dell'anticipata estinzione; e che comunque i costi non maturati non si sarebbero dovuti calcolare in modo semplicemente proporzionale al periodo per il quale il contratto non aveva avuto esecuzione (67/120 del totale), bensì in base ai principi contabili internazionali IFRS-IAS: metodologia che tiene conto dell'intero piano d'ammortamento, e quindi delle commissioni già incassate, “utilizzate sin da subito per lo svolgimento di una serie di attività prodromiche ...”. Ora, non c'è dubbio che debba conteggiarsi la somma già restituita dalla mutante al mutuatario per oneri non maturati – tenendo presente che nell'atto di citazione introduttivo lo stesso attore ne teneva conto, e che il GdP in sentenza ha fatto proprio il conteggio dell'attore. Quanto alla modalità di calcolo, si è detto che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto – considerando l'art. 125 sexies.1 Tub, non direttamente applicabile al caso in esame, come norma, successivamente emanata, esplicativa del contenuto del previgente art. 125.2 Tub che disponeva il diritto del consumatore receduto anticipatamente dal rapporto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito. Nonostante quanto dedotto dalla parte appellante circa l'applicabilità, per calcolare l'equa riduzione, di un criterio alternativo a quello strettamente proporzionale al periodo nel quale il contratto non è stato applicato – non si capisce perché le spese di cui alla lettera C del prospetto del contratto sarebbero state sostenute in misura maggiore nel periodo



Sentenza n. 10489/2019 pubbl. il 22/11/2019

RG n. 8736/2018

Repert. n. 15632/2019 del 22/11/2019

iniziale di durata del rapporto: sono spese di gestione, come quelle di elaborazione ed invio delle comunicazioni alla clientela, oppure di gestione e registrazione degli incassi delle rate, che non hanno ragione di essere state maggiori nel periodo iniziale del rapporto. Stesso discorso per il premio assicurativo, destinato a produrre la stessa copertura dal rischio vita per tutta la durata del rapporto.

Con un sesto motivo, si deduce che il GdP abbia erroneamente condannato [REDACTED] a pagare la somma di € 291 quale rata di rimborso "regolarmente pagata ma dichiarata insoluta nel conteggio di estinzione anticipata", perché in realtà quella rata non era stata pagata dal [REDACTED]. Non sembra però che il GdP abbia davvero condannato l'appellante a restituire una rata di rimborso al [REDACTED], nella sentenza impugnata si afferma che la domanda aveva ad oggetto "la somma complessiva di €2875,87, di cui

€ 2097,45 per residuo commissioni bancarie, € 487,42 per oneri assicurativi tutti non maturati, € 291 una quota regolarmente pagata ma dichiarata insoluta nel conteggio di estinzione anticipata"; nella motivazione, pur dichiarando di condividere i conteggi dell'attore, il GdP menziona esclusivamente il diritto dell'attore ad una equa riduzione del costo del credito, senza accennare alla rata pagata ma non conteggiata; nel dispositivo, il GdP condanna sp [REDACTED] a pagare la somma di € 2652,52, superiore di appena € 67,65 alla somma di "residuo commissioni bancarie" ed "oneri assicurativi" come conteggiati in citazione. Pertanto, né dalla motivazione, né dal dispositivo, risulta che il GdP abbia condannato la convenuta/appellante a restituire una rata non conteggiata, anche se la condanna è stata lievemente superiore a quanto richiesto senza considerare il rimborso di una rata.

In ultima analisi, la somma effettivamente da restituire al [REDACTED] a seguito della estinzione anticipata del mutuo del 17/6/2010 va così ricalcolata: per commissioni di attivazione € $(671,90:120 \times 67) = 374,75$; per commissioni di gestione € $(1241,91 - 25) : (120) \times (67) - (516,89) = 162,55$; per premio assicurazione sulla vita € $(503 : 120 \times 67) = 280,84$; complessivamente, sono dovuti € 818,14, oltre interessi, in tal senso riducendo la somma di € 2652,52 originariamente oggetto di condanna.

Con sentenza dell'11/9/2019 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. Tuttavia tale sentenza interpreta la Direttiva UE 2008/48, non l'art. 125.2 Tub applicabile in questo caso, né l'art. 126 sexies Tub che è stato utilizzato per interpretare l'art. 125.2; non è stato dedotto che la direttiva UE 2008/48 sia self executing, e non ne è stata chiesta l'applicazione diretta, e del resto non risulta che lo fosse, tanto che è stato necessario l'intervento interpretativo della Corte di Giustizia; in ogni caso, salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere, una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati. Si può affermare che, alla luce della citata sentenza, la Repubblica Italiana abbia non correttamente





Sentenza n. 10489/2019 pubbl. il 22/11/2019

RG n. 8736/2018

Repert. n. 15632/2019 del 22/11/2019

trasposto nel diritto nazionale la Direttiva 2008/48 UE, ma tale situazione può dar luogo ad una responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione della Direttiva, che comunque non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati. Quindi, la sentenza dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia UE non sposta i termini della presente decisione.

Le spese del doppio grado seguono la parziale soccombenza di [REDACTED], e si liquidano come in dispositivo (quelle di primo si riliquidano parametrando alla minor somma oggetto di condanna).

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8736/2018 rgac tra: [REDACTED], appellante; [REDACTED], appellato; così provvede:

- 1) Riliquida in € 818,14 la somma dovuta da [REDACTED] a [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna [REDACTED] a pagare al [REDACTED] tale somma con gli interessi;
 - 2) Riliquida le spese del primo grado dovute da [REDACTED] al [REDACTED] in € 190 per esborsi ed € 330 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; condanna [REDACTED] a pagare al [REDACTED] tale somma;
 - 3) Condanna [REDACTED] a rimborsare al [REDACTED] le spese del presente grado, che liquida in € 630 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
- Così deciso in Napoli in data 20/11/2019 Il giudice unico



